

Allegato "A"

CALENDARIO VENATORIO 2011/2012

ART. 1

Il cacciatore residente in Sicilia è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria nell'ambito territoriale di caccia di residenza e negli ambiti territoriali nei quali è stato ammesso.

Il cacciatore regionale, inoltre, può esercitare la caccia alla sola selvaggina migratoria in un massimo di n° 4 AA.TT.CC. della Regione, a sua scelta, con esclusione degli A.T.C. ME3 (Isole Eolie), PA3 (Ustica), TP3 (Isole Egadi), TP4 (Pantelleria) e AG3 (Isole Pelagie).

I cacciatori provenienti da altre regioni italiane in cui viene attuato il principio di reciprocità, possono esercitare l'attività venatoria soltanto nell'ambito territoriale di caccia in cui vengono ammessi (art. 22, comma 5, lettera "d" della L.R. 33/97).

ART. 2

Il cacciatore per l'esercizio dell'attività venatoria deve essere munito di:

- a) libretto personale di porto di fucile e di licenza di caccia;
- b) polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
- c) polizza assicurativa per infortuni correlata alla caccia, con i massimali previsti dall'art. 17, commi 7 e 8, della L.R. n. 33/97 e succ. mod. ed integr.; si rappresenta a tal riguardo che, ai sensi dell'art. 33 comma 1 della L.R. n. 1/2008, il pagamento del premio assicurativo può essere eseguito su polizze prepagate autorizzate dalle agenzie assicurative che garantiscano il versamento del premio effettuato, oppure prepagato tramite banca, ufficio postale o rete telematica sui moduli predisposti dalle agenzie assicurative;
- d) tesserino venatorio rilasciato gratuitamente dalla Regione Siciliana per il tramite del Comune di residenza.

La validità del tesserino rilasciato dalle altre regioni, ai fini dell'attività venatoria nella Regione Siciliana, è subordinato al rispetto della vigente legislazione e del presente calendario venatorio ed in particolare al numero delle giornate settimanalmente consentite, cumulabili ai fini del conteggio con le giornate di caccia usufruite in altre regioni.

Ogni cacciatore deve annotare in modo indelebile negli appositi spazi del tesserino il giorno di caccia scelto all'inizio dell'attività venatoria giornaliera. Il cacciatore che va a caccia il lunedì non potrà andarvi il mercoledì né il giovedì della stessa settimana. In nessun caso il cacciatore può superare il numero complessivo di tre giornate di caccia per settimana. La settimana venatoria ha inizio il lunedì e si conclude con i giorni di sabato e domenica.

Il cacciatore deve registrare sul tesserino venatorio tutti i capi abbattuti. I capi di selvaggina stanziale dovranno essere registrati subito dopo l'abbattimento, i capi di selvaggina migratoria alla fine della battuta di caccia. In particolare, il numero di capi di selvaggina migratoria abbattuti dovrà essere registrato nell'apposito spazio del tesserino entro le ore 13.00 del giorno di caccia scelto. Nel caso di prosecuzione dell'attività venatoria oltre le ore 13.00, il numero dei capi ulteriormente abbattuti nel pomeriggio dovrà essere registrato alla fine della battuta di caccia.

L'attività venatoria deve essere praticata in via esclusiva nelle forme previste dalla L.R. n° 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, mediante l'impiego dei mezzi consentiti dall'art. 13 della Legge 11/02/1992, n° 157.

A conclusione della stagione venatoria, prima della consegna del tesserino, **il cacciatore deve compilare in tutte le sue parti la pagina relativa al riepilogo stagionale degli abbattimenti.**

ART. 3

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

Le Ripartizioni Faunistico Venatorie ed Ambientali provvederanno alla divulgazione degli orari ufficiali nel territorio di propria competenza.

ART. 4 - Negli ambiti di cui alla Proposta di Piano Regionale Faunistico Venatorio 2011/2016, l'attività venatoria è consentita nei giorni di sabato e di domenica e, a scelta del cacciatore, di lunedì o di mercoledì o di giovedì per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:

a) dal 10 settembre al 31 ottobre 2011 incluso:

uccelli: Tortora (*Streptopelia turtur*);

b) dal 10 settembre al 12 dicembre 2011

uccelli: Colombaccio (*Columba palumbus*); Merlo (*Turdus merula*)

d) dal 3 settembre al 8 dicembre 2011 incluso:

mammiferi: Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)

e) dal 18 settembre al 31 dicembre 2011 incluso:

uccelli: Quaglia (*Coturnix coturnix*).

f) dal 18 settembre 2011 al 15 gennaio 2012 incluso :

uccelli: cesena (*Turdus pilaris*), tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), tordo sassello (*Turdus iliacus*).

g) dal 1 ottobre 2011 al 21 gennaio 2012 incluso:

uccelli: Alzavola (*Anas crecca*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), canapiglia (*Anas strepera*), codone (*Anas acuta*), fischione (*Anas penelope*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), gazza (*Pica pica*), germano reale (*Anas platyrhynchos*) ghiandaia (*Garrulus glandarius*), mestolone (*Anas clypeata*), moretta (*Aythya fuligula*), moriglione (*Aythya ferina*), pavoncella (*Vanellus vanellus*),

- Fagiano (*Phasianus colchicus*), solo nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agro-venatorie.

h) dal 18 settembre al 30 gennaio 2012

mammiferi:

- Volpe (*Vulpes vulpes*).

i) dal 10 ottobre al 21 novembre 2011 incluso;

mammiferi: lepore italica (*Lepus corsicanus*).

Limitatamente agli A.T.C. PA1, PA2, ME1, ME2.

Nell'A.T.C. SR1 è consentita soltanto nei Comuni di: Buccheri, Buscemi, Cassaro, Ferla, Melilli, Palazzolo Acreide e Sortino;

Nell'A.T.C. SR2 è consentita soltanto nei Comuni di: Canicattini Bagni, Noto e Rosolini.

l) dal 1 ottobre al 31 dicembre 2011 incluso:

uccelli: allodola (*Alauda arvensis*);

m) dal 2° novembre 2011 al 30 gennaio 2012 incluso:

mammiferi: cinghiale (*Sus scrofa*).

n) dal 1° ottobre al 15 gennaio 2012 incluso:

uccelli: beccaccia (*Scolopax rusticola*).

Inoltre:

- dal 10 settembre alla terza domenica di settembre la caccia alla Tortora, al Colombaccio ed al Merlo è consentita unicamente nella forma di appostamento temporaneo e con obbligo di raggiungere il sito di appostamento con l'arma in custodia;
- dal 18 settembre al 1 ottobre 2011 e dal 1 gennaio al 15 gennaio 2012, la caccia al tordo bottaccio, tordo sassello e cesena è consentita unicamente nella forma di appostamento temporaneo.

- dal 1° al 30 gennaio 2012 la caccia alla Volpe con l'ausilio dei cani da seguita è consentita previa autorizzazione della Ripartizione Faunistico Venatoria competente. Se in battuta, è regolata con provvedimento da emanarsi a cura della Ripartizione Faunistico Venatoria ed Ambientale competente per territorio entro il 1° ottobre 2011.
 - dal 1 dicembre al 31 dicembre 2011 la caccia all'allodola è consentita unicamente nella forma di appostamento temporaneo.
 - dal 1° al 30 gennaio 2012 la caccia al Cinghiale con l'ausilio dei cani da seguita è consentita esclusivamente in battuta.
 - la caccia al Cinghiale in battuta è consentita esclusivamente un giorno la settimana a scelta tra lunedì, mercoledì o giovedì, previa autorizzazione della Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio;
 - la caccia al Cinghiale in battuta, ove consentita, viene regolata con provvedimento da emanarsi, a cura della Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio, entro il 1° ottobre 2011, nel rispetto dei seguenti indirizzi:
 - possono essere autorizzate non più di cinque squadre a battuta per ambito territoriale di caccia contraddistinte con un numero, cui i cacciatori ammessi all'A.T.C. devono iscriversi;
 - le singole squadre per la caccia al cinghiale in battuta sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di trentacinque cacciatori, fra i quali devono essere previsti:
 - 1) il caposquadra, il quale iscrive la squadra presso la Ripartizione Faunistico Venatoria, organizza e dirige la battuta, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti alla battuta, cura l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per effettuare la battuta, controlla ed assegna le poste prima della battuta, controlla il numero dei capi abbattuti;
 - 2) i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine battuta;
 - 3) i conduttori di cani da traccia che sono autorizzati al recupero dei cani feriti;
 - la caccia in battuta può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della battuta deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;
 - tutti i cacciatori partecipanti alla battuta devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;
 - i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine battuta.
 - Dal 1 gennaio al 15 gennaio 2012 la caccia alla beccaccia è consentita da una ora dopo il sorgere del sole ad una ora prima del tramonto.
 - non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;
 - il prelievo venatorio alla selvaggina migratoria è possibile per un numero massimo complessivo di 28 giornate, nel rispetto delle limitazioni di cui appresso e delle disposizioni contenute nel presente calendario venatorio. L'ambito o gli ambiti territoriali di caccia scelti per la migratoria devono essere indicati nel tesserino venatorio al momento del suo rilascio dal funzionario comunale incaricato, previa esibizione della ricevuta di versamento di € 5,16 ad ambito. Il versamento, che può essere cumulativo per i quattro ambiti, va effettuato su c/c n.10575900 intestato al Banco di Sicilia, cassiere della Regione Siciliana, recante la causale "Tassa per caccia alla selvaggina migratoria nello o negli AA.TT.CC. scelti". La sezione del bollettino di c/c postale relativa all'attestazione di versamento, deve essere consegnata all'Ufficio del Comune all'atto del rilascio del tesserino. Le suddette 28 giornate di caccia all'avifauna migratoria potranno essere utilizzate secondo il seguente calendario:
 - 16 giornate a decorrere 10 settembre al 14 novembre 2011
 - 12 giornate dal 30 novembre al 30 gennaio.
- Le giornate previste per il primo periodo, se non fruite, non potranno essere utilizzate nel secondo periodo.

- nelle isole minori interessate da Zone di Protezione Speciale, nelle aree esterne alle aree d'interesse comunitario per una distanza di 150 metri, la caccia è consentita a partire dal 1 ottobre 2011 in quanto contigue alle ZPS, nel rispetto dell'art. 1 comma 5bis della L.N. 157/92 e smi, introdotto dall'art. 42 della L.N. 96/2010.

ART. 5

Il cacciatore può abbattere, per ogni giornata di caccia, complessivamente 15 capi di selvaggina. Per le seguenti specie il cacciatore deve, inoltre, rispettare le limitazioni sotto riportate:

	LIMITE MASSIMO GIORNALIERO	LIMITE MASSIMO STAGIONALE
Quaglia	4	40
Beccaccia	2	20
Tortora	10	
Allodola, Alzavola, Gallinella d'acqua, Folaga	10	50
Beccaccino, Codone, Fischione, Germano reale, Mestolone, Moriglione e Pavoncella	5	
Canapiglia	1	4
Moretta	1	2
Coniglio selvatico	3	
Lepre italiana	1	2

Per la moretta, il prelievo venatorio è vietato nelle aree di nidificazione segnalate nel P.F.V. e dall'ISPRA ed indicate nel piano di azione della Moretta Tabaccata così localizzate: pantani Pachino(SR-RG); Lago Preola e Gorghi Tondi(TP); vecchia ansa del Simeto (CT); invaso Lentini(SR); Pantano Leone(TP).

Il numero totale di capi abbattuti giornalmente di Coniglio selvatico e Lepre italiana non può, comunque, essere superiore a 3, fermi restando i limiti giornalieri per singola specie.

Nelle isole di Pantelleria (TP4) di Ustica(PA3) e di Linosa (AG3) il cacciatore può abbattere, nel rispetto dei periodi consentiti, fino ad un massimo di 10 conigli selvatici per ogni giornata di caccia. Gli abbattimenti di Lepre italiana, ove consentiti, devono essere segnalati entro 48 ore dell'abbattimento mediante apposita scheda alle ripartizioni faunistico-venatorie territorialmente competenti (cfr. Trocchi e Riga, 2005).

ART. 6

L'attività di allenamento e di addestramento dei cani può essere svolta, nel territorio cacciabile, senza possibilità di sparo, nelle tre settimane che precedono l'apertura della caccia alla selvaggina stanziale e con l'esclusione dei due giorni precedenti l'apertura stessa.

ART. 7

L'uso del furetto per la caccia al coniglio selvatico è così regolamentato:

- negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Agrigento l'uso del furetto è consentito dal 10 settembre al 30 ottobre 2011 incluso, ad esclusione dei Comuni di **Villafranca Sicula, Cattolica Eraclea** ad eccezione delle contrade "Sonatore" e "Ardicola", "Collo Rotondo" e **Santa Margherita Belice**
- negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Caltanissetta è consentito dal 10 settembre alla apertura della stagione venatoria al 31 ottobre 2011 incluso in tutto il territorio.
- negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Catania è consentito dal 18 settembre al 30 novembre 2011 incluso in tutto il territorio dell'ATC "CT1" ad esclusione dei Comuni di **Mineo** (CT1) e CT2.
- negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Palermo l'uso del furetto è consentito soltanto nei Comuni di Caccamo, Carini e Ciminna (PA2), dal 10 settembre al 30 novembre 2011 incluso.

- negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Trapani è consentito dal 10 settembre all'6 novembre 2011 incluso, ad eccezione delle zone ricadenti fra la battigia e le strade provinciali Marsala-Trapani e Marsala-Petrosino del Comune di **Marsala** dove è vietato.

L'uso del furetto è **vietato** negli ambiti territoriali di caccia delle province di Enna, Messina, Ragusa e Siracusa.

Durante l'uso venatorio è obbligatorio munire il furetto di idonea ed efficiente museruola.

E' vietato portare e/o utilizzare il furetto nelle aree in cui l'uso non è consentito.

ART. 8

Dal 1° gennaio al 30 gennaio 2012 incluso, l'esercizio venatorio può essere praticato nei boschi, nei seminativi arborati, negli uliveti privi di frutto pendente, negli acquitrini, corsi d'acqua e laghetti artificiali, anche se le acque risultano profonde oltre i tre metri, con l'ausilio dei soli cani da ferma, da cerca e da riporto ad eccezione della caccia alla volpe, per la quale potranno essere utilizzati cani da tana e da seguita.

E' fatto obbligo al cacciatore di raggiungere le località di caccia con l'arma in custodia, purché scarica o smontata.

ART. 9

Come previsto dalle normative vigenti, l'esercizio venatorio all'interno dei Siti Natura 2000 è temporaneamente vietato. Qualora la valutazione d'incidenza lo dovesse consentire, l'esercizio venatorio all'interno di questi siti sarà regolamentato con appositi e specifici decreti.

La cartografia di tutte le zone SIC e ZPS presenti in Sicilia è scaricabile dal sito: ftp://ftp.dpn.minambiente.it/Cartografie/Natura2000/schede_e_mappe/Sicilia/

ART. 10

Sia per evitare il rischio di avvelenamento da piombo e sia per adempiere all'accordo internazionale (legge nazionale n. 66 del 6.2.06) denominato AEWA (African-Eurasian Waterbird Agreement), finalizzato alla conservazione degli uccelli acquatici migratori, accordo che, stipulato nell'ambito della Convenzione di Bonn per la Conservazione delle Specie Migratrici, comporta la necessità per gli Stati firmatari di attuare una serie di azioni per la tutela degli uccelli acquatici migratori, ivi comprese alcune misure volte a garantire la sostenibilità del prelievo venatorio, è vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne, di tutto il territorio regionale in cui è consentito l'esercizio venatorio.

ART. 11

La caccia con il falco è vietata in tutte le isole minori e nelle aree contigue alle aree protette e a tutti i siti Natura 2000 per una fascia estesa 500mt. dai loro confini, anche nel rispetto dell'art. 1 comma 5bis della L.N. 157/92 e smi, introdotto dall'art. 42 della L.N. 96/2010.

ART. 12

La caccia è vietata nei seguenti valichi montani, per una distanza di mille metri dagli stessi

Valico	Elevazione m s.l.m	Coordinate geografiche
1. Portella Colla (Isnello - PA)	1.425	37° 52' 04'' N - 14° 00' 18'' E
2. Portella di Mandarinini (Petralia Soprana - PA)	1.208	37° 51' 34'' N - 14° 05' 59'' E
3. Portella Colle Basso (Cesarò - ME)	1.335	37° 53' 21'' N - 14° 35' 27'' E
4. Portella Biviere (Cesarò - ME)	1.281	37° 57' 18'' N - 14° 42' 35'' E
5. Portella della Busica (Tortrici - ME)	1.228	37° 58' 31'' N - 14° 17' 51'' E
6. Portella Zilla (Roccella Valdemone - ME)	1.165	37° 58' 59'' N - 14° 59' 54'' E
7. Contrada Cardone (Antillo - ME)	811	37° 59' 34'' N - 15° 12' 14'' E

ART. 13

Per la stagione venatoria 2011/2012 l'esercizio della caccia è altresì vietato nelle seguenti zone:

1. **Località "Bacino lago Arancio"**, ricadente nei territori comunali di Sambuca di Sicilia (AG1), Santa Margherita Belice (AG1) e Sciacca (AG1), delimitato dall'anello viario che lo circonda;
2. **Località "Castellaccio"**, ricadente nel territorio del comune di Camastra (AG2) estesa ettari 50 circa per un perimetro di 3,5 Km così delimitata: partendo dall'incrocio tra il limite territoriale Camastra-Naro e la strada comunale Campo Sportivo (C.da Balate) si prosegue per 650m con direzione Sud fino ad arrivare all'incrocio con la strada comunale Baldacchino, si prosegue ancora verso Sud per 450 m fino ad arrivare all'incrocio con la strada Aria Lunga, quindi si svolta a sinistra con direzione Nord-Est, si percorre la stessa per 1,8 Km fino al limite Nord del predetto confine territoriale coincidente con una stradella in terra battuta, si imbecca la stessa, si prosegue per 5.000m fino a chiudere al punto di partenza (campo sportivo);
3. **Area comunale "Parco Monte Po"**, ricadente nel territorio del Comune di Catania (CT1);
3. **Parco Naturalistico sub-urbano "Gurna"**, ricadente nel territorio del Comune di Mascali (CT1);
4. **Parco Naturalistico sub-urbano "Monte Serra"**, ricadente nel territorio del Comune di Viagrande (CT1);
- 5.
6. **comune di San mauro Castelverde**, area estesa Ha 1500 nelle contrade Pirato,Canalicchio Colombro Ciambra.
7. Invaso **"Diga Rubino"** – località Margi, ricadente nel territorio del Comune di Trapani (TP1);
8. **"Pantano Leone"**, ricadente nel territorio del Comune di Campobello di Mazara (TP2).

ART. 14

Le norme del presente calendario venatorio valgono anche nelle aziende faunistico- venatorie, entro i limiti dei rispettivi piani di abbattimento. Nelle aziende agro-venatorie l'abbattimento della fauna di allevamento immessa è consentito soltanto durante la stagione venatoria.

ART. 15

Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le seguenti disposizioni vigenti in materia di:

- tutela della fauna selvatica ed attività venatoria (L. 157/92 e smi – L.R. 33/97 e smi);
- zone boscate percorse dal fuoco (L. 353/2000);
- misure di conservazione relative alle zone di protezione speciale (D. M. del 17 ottobre 2007).
-

L'ASSESSORE
f.to D'Antrassi